



9. che i superstiti aventi diritto a pensione sono i seguenti:

Indicare l'ammontare annuo dei redditi percepiti a qualsiasi titolo per i figli maggiorenni studenti, per i figli maggiorenni universitari, per i figli maggiorenni inabili e per i figli maggiorenni inabili titolari dell'indennità di accompagnamento

Grado di parentela	Nome e Cognome	Data di Nascita	Codice fiscale <b>N.B.: l'indicazione del codice fiscale è obbligatoria</b>	Stato Civile	Reddito complessivo lordo dell'anno precedente al decesso del "de cuius"
a)					
b)					
c)					
d)					
e)					

10. che i figli **maggio**renni, che frequentano corsi di studio sono i seguenti:

Nome e Cognome	Corso frequentato	Durata del corso	Anno prima immatricolazione	Anno di frequenza
a)				
b)				
c)				

(Allegare attestato del corso di studio seguito o, in caso di corsi universitari, certificato da cui risulti il tipo e la durata del corso stesso, l'anno di prima immatricolazione e l'anno di frequenza e dichiarazione dalla quale risulti se l'interessato presta lavoro dipendente e retribuito)

**N.B. I PUNTI 11. E 12. DEVONO ESSERE COMPILATI NEL CASO IN CUI IL DE CUIUS NON ABBA GIA' PRESENTATO LA DICHIARAZIONE REDDITUALE**

11. che il *de cuius* ha conseguito nell'anno precedente a quello del decesso (anno \_\_\_\_\_) un reddito professionale IRPEF di

€ \_\_\_\_\_,  
(in cifre)

€ \_\_\_\_\_  
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

€ \_\_\_\_\_,  
(in cifre)

€ \_\_\_\_\_  
(in lettere)

12. che il *de cuius* ha conseguito nell'anno del decesso (anno \_\_\_\_\_) un reddito professionale IRPEF di

€ \_\_\_\_\_,  
(in cifre)

€ \_\_\_\_\_  
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

€ \_\_\_\_\_,  
(in cifre)

€ \_\_\_\_\_  
(in lettere)

13. di autorizzare la compensazione delle eventuali irregolarità contributive con gli arretrati maturati, ove sussistente la relativa capienza, in applicazione dell'art 17 del Regolamento sulla Contribuzione.

14. di aver rinunciato all'eredità del geometra (allegare atto di rinuncia rilasciato dal Tribunale di competenza)

15. di non aver rinunciato all'eredità del geometra

16. di autorizzare la liquidazione del trattamento pensionistico calcolato ai sensi del vigente Regolamento, sulle sole annualità di regolare iscrizione ed integrale contribuzione, trattenendo dagli arretrati pensionistici spettanti l'eventuale irregolarità contributiva

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

## NOTE ESPLICATIVE

### DATI REDDITUALI E CONTRIBUZIONE

I dati reddituali richiesti debbono essere indicati solo nel caso in cui non sia ancora stata presentata *on line* la dichiarazione reddituale, fermo rimanendo l'obbligo per il pensionando di presentare in via telematica il modello stesso nei termini regolamentari.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione è necessario provvedere al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno di pensionamento (anche in anticipo rispetto alle scadenze previste):

- contributi soggettivo ed integrativo minimi dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eventuale eccedenza del contributo soggettivo dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eventuale eccedenza del contributo integrativo dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione.

Ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto a pensione, vengono conteggiate in misura intera soltanto le annualità per le quali è presente una ininterrotta iscrizione alla Cassa dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno stesso, mentre le iscrizioni inferiori ad un anno vengono conteggiate in ragione di mesi.

In caso di cancellazione dalla cassa - fermo rimanendo l'obbligo del versamento dell'intera contribuzione obbligatoria riferita all'anno di pensionamento - è dovuta anche l'autoliquidazione contributiva sull'IRPEF e sul volume d'affari prodotti nell'anno di cancellazione.

### MODALITA' DI PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Il versamento della contribuzione dovuta deve essere effettuato utilizzando i servizi online presenti nell'area riservata nel portale dei pagamenti, attraverso la piattaforma di pagamento PAGOPA rispettando il termine indicato nel bollettino pena il pagamento di oneri accessori dovuti al ritardo.

In presenza dei requisiti richiesti, la decorrenza del trattamento è ancorata al primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso.

### INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

I dati sono raccolti e trattati con strumenti elettronici esclusivamente per comunicazioni che riguardano le finalità previdenziali e assistenziali, per fini connessi e strumentali all'esercizio della professione di geometra, per la gestione dei rapporti con gli associati e per ogni altra finalità derivante da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati dalla Cassa, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 recante il General Data Protection Regulation (GDPR). L'informativa completa è consultabile all'indirizzo web <http://www.cassageometri.it/privacy>.

## PENSIONE INDIRETTA

(Art. 17 Regolamento di Previdenza ed Assistenza)

Spetta ai superstiti del geometra deceduto non titolare di pensione che al momento del decesso risulti iscritto alla Cassa e abbia maturato almeno 10 anni continuativi di effettiva iscrizione e regolare contribuzione.

I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta sono:

- il coniuge, il coniuge separato, il coniuge divorziato qualora sia titolare di assegno di mantenimento e dal 2017 l'unito civile (Legge Cirinnà n.76/2016);
- i figli minorenni;
- i figli maggiorenni studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché a carico del "*de cuius*" all'atto del decesso (per il 2024 se si è titolari di reddito superiore ad € 10.116,51 non sussiste la vivenza a carico);
- i figli maggiorenni studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea fino al 26° anno di età purché a carico del "*de cuius*" all'atto del decesso (per il 2024 se si è titolari di reddito superiore ad € 10.116,51 non sussiste la vivenza a carico);
- i figli maggiorenni inabili purché a carico del "*de cuius*" all'atto del decesso (per il 2024 se si è titolari di reddito superiore ad € 19.461,12 non sussiste la vivenza a carico);
- i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento purché a carico del "*de cuius*" all'atto del decesso (per il 2024 se si è titolari di reddito superiore ad € 25.842,24 non sussiste la vivenza a carico);

Non sono superstiti i conviventi di fatto.

Ai fini del diritto non vanno considerati i redditi esenti da IRPEF.

La misura della pensione spettante è pari al **60% della pensione maturata** dal *de cuius* al momento del decesso in presenza del solo coniuge con una aggiunta del 20% per ogni figlio avente diritto sino al massimo del 100%.

Ai fini del riconoscimento del diritto è necessaria la regolarità contributiva per l'arco assicurativo di riferimento. Qualora nel corso dell'anno assicurativo sussistano delle irregolarità contributive, il trattamento può essere riconosciuto calcolandolo solo sulla base delle anzianità regolari, fatta salva la contribuzione regolare per i dieci anni di anzianità contributiva minima.

L'importo calcolato ai sensi dell'art.2 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza viene moltiplicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli di iscrizione. Detto importo non potrà essere inferiore, per il 2024, ad € 3.400,00 annui lordi e comunque non potrà essere inferiore a quello calcolato per la pensione contributiva di cui all'art. 4 del sopra citato Regolamento, sui soli anni regolari.

A partire dal 1.1.2003 le pensioni indirette sono soggette al regime del cumulo reddituale in conformità delle norme stabilite per le pensioni a carico dell'Inps. Pertanto in presenza di redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa il trattamento può essere ridotto:

- del 25% in presenza di redditi pari o superiori a € 23.345,79 (2024)
- del 40% in presenza di redditi pari o superiori a € 31.127,72 (2024)
- del 50% in presenza di redditi pari o superiori a € 38.909,65 (2024)

Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l'importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.

Dal 2008 è dovuto anche il contributo soggettivo quantificato nella misura del 18% del reddito professionale IRPEF prodotto dal *de cuius* nell'anno del decesso.

Nel caso in cui al momento del decesso il *de cuius* non avesse già presentato la dichiarazione reddituale in quanto non scaduto il termine di presentazione, i superstiti sono tenuti ad indicare negli appositi spazi dell'istanza, il reddito professionale ed il volume d'affari IVA presunti (prodotti nell'anno precedente alla maturazione del diritto).

Per i trattamenti con decorrenza 02/2015 ed esclusivamente nel caso in cui il *de cuius* sia stata una professionista madre, è prevista una agevolazione nel calcolo pensionistico e cioè la riduzione del numero dei redditi da utilizzare nel calcolo della media reddituale, di 2 anni per ogni figlio fino al limite di 25 annualità.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modello DR/B Pens**
- b) **AV/Istr.Pens**
- c) **MOD. DF-Red Istruttoria**
- d) **Stato di famiglia aggiornato**
- e) **Certificato di morte**